



Comune di Palau

Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

ORDINANZA N. 6 del 09/07/2025

OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE IN LOCALITA' PORTO FARO DEL COMUNE DI PALAU

IL SINDACO

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 116/2008, è di competenza comunale la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti.
- ai sensi dell'art.2 del D.M. 30 marzo 2010, qualora i dati di monitoraggio evidenzino un superamento dei valori limite riportati nell'allegato A del medesimo decreto, devono essere attivate le azioni di gestione tra le quali l'adozione di un divieto temporaneo di balneazione a tutta l'acqua di balneazione di pertinenza del punto di monitoraggio attraverso un'ordinanza sindacale ed informazione ai bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e) del citato decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116.

Preso atto della nota inviata al Comune a mezzo PEC in data 09.07.2025 alle ore 11:57 - nostro prot n.16617 delle ore 12:21 - dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna – ARPAS, Area Laboratori – Laboratorio Sassari, con la quale si comunica la necessità di interdire temporaneamente la balneazione nel tratto relativo alla stazione n. B052SS, denominata PORTO FARO (codice Numind IT020104020003) con le seguenti coordinate nel sistema di riferimento *Gauss_Boaga*:

| | | | | |
|--------|------------|-----------|-------------|-----------|
| INIZIO | Coord. Est | 1'532'152 | Coord. Nord | 4'559'489 |
| FINE | Coord. Est | 1'531'669 | Coord. Nord | 4'559'587 |

Preso atto che nella suindicata nota è specificato il motivo, ma non la causa, per cui si rende necessario interdire temporaneamente la zona, constatata la non conformità batteriologica delle acque;

visti:

- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Il D.Lgs. n. 116/2008
- Il D.M. 30.03.2010



ORDINA

per le motivazioni sopra indicate

il **divieto** temporaneo di balneazione nel tratto relativo alla stazione n. B052SS, denominata PORTO FARO (codice Numind IT020104020003) con le seguenti coordinate nel sistema di riferimento *Gauss_Boaga*:

| | | | | |
|--------|------------|-----------|-------------|-----------|
| INIZIO | Coord. Est | 1'532'152 | Coord. Nord | 4'559'489 |
| FINE | Coord. Est | 1'531'669 | Coord. Nord | 4'559'587 |

di porre, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n.116/2008, nel sito prospiciente lo specchio acqueo interessato dal superamento dei limiti, con distanze sufficientemente visibili, apposti cartelli indicanti il divieto temporaneo alla balneazione, con gli estremi della presente ordinanza.

DICHIARA

questa ordinanza immediatamente esecutiva ed in vigore dalla data della sua sottoscrizione;

DISPONE

che, di questo provvedimento, sia data ampia diffusione con affissione all'Albo Pretorio online e sia inviata, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.M. 30 maggio 2010, al Ministero della Salute tramite il portale NSIS e alla Regione Autonoma della Sardegna, inviandola ai seguenti indirizzi e-mail:

1. Ministero della Salute:

- dgprev@postacert.sanita.it
- fulvio.ferrara@iss.it

2. Regione Autonoma della Sardegna:

- pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it
- pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it
- info.balneazione@regione.sardegna.it

Questa ordinanza verrà revocata all'esito dei campionamenti di verifica che dovessero rilevare il rispetto dei valori limite di cui all'All. A del D.M. 30.03.2010.

È fatto obbligo a chiunque spetti osservare e fare osservare questa ordinanza.

INFORMA

Ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, contro questa ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero, in via alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco

FRANCESCO GIUSEPPE MANNA

